

DELIBERAZIONE 24 MARZO 2020

92/2020/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA VRD 13 S.R.L. NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE CON CODICE DI RINTRACCIABILITÀ 178489493

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1103^a riunione del 24 marzo 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo 387/03);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 309/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 309/2016/E/eel);
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota del 5 marzo 2018 (prot. Autorità 7693) con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile

dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. In data 9 agosto 2019, VRD 13 S.r.l. (di seguito: reclamante o VRD) ha presentato all'Autorità un reclamo, ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com (prott. Autorità 21284, 21285, 21286, 21287 e 21288 del 13 agosto 2019), contestando a e-distribuzione S.p.A. (di seguito: gestore o ED) alcune presunte inadempienze nel fornire la documentazione necessaria per l'avvio dell'*iter* autorizzativo unico, di cui all'art. 12 del decreto legislativo 387/03, con conseguente decadenza del preventivo di connessione identificato con codice di rintracciabilità 178489493, per il potenziamento di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
2. in data 4 settembre 2019 (prot. 22367), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. in data 18 settembre 2019 (prot. Autorità 23790 del 19 settembre 2019), il gestore ha trasmesso la propria memoria difensiva;
4. in data 20 settembre 2019 (prot. 23879), l'Autorità ha richiesto alle parti alcune informazioni;
5. in data 23 settembre 2019 (prot. Autorità 24254 del 24 settembre 2019), il reclamante ha risposto alla suddetta richiesta di informazioni, replicando anche alla memoria presentata dal gestore;
6. in data 25 ottobre 2019 (prot. 27804), l'Autorità ha sollecitato il gestore a rispondere alla richiesta di informazioni del 20 settembre 2019;
7. in data 25 ottobre 2019 (prot. Autorità 28348 del 30 ottobre 2019), il gestore ha risposto alla citata richiesta di informazioni;
8. in data 28 ottobre 2019 (prot. Autorità 28346 del 30 ottobre 2019), il reclamante ha prodotto integrazioni alla replica del 23 settembre 2019;
9. in data 4 febbraio 2019, la Direzione Accountability e Enforcement ha formulato il parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

10. Ai fini della risoluzione della presente controversia, rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
 - a) l'articolo 9, comma 2, che impone al gestore di fornire, nell'ambito delle attività di elaborazione del preventivo per la connessione e senza alcun onere aggiuntivo, tutte le informazioni necessarie al fine della predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento unico. Ai sensi del medesimo comma, il richiedente può richiedere al gestore di rete la predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento unico al fine dell'autorizzazione delle parti relative alla rete elettrica; in tal caso il richiedente versa al gestore di rete un corrispettivo

determinato sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie pubblicate dal medesimo gestore di rete nell'ambito delle proprie Modalità e Condizioni Contrattuali (MCC);

- b) l'articolo 9, comma 11, a mente del quale, nel caso in cui il procedimento autorizzativo unico o l'iter per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione abbia avuto esito negativo, a decorrere dalla data di ricevimento dell'informativa inviata dal richiedente ovvero dalla data in cui il gestore di rete riceve comunicazione dell'esito negativo da parte dell'ente autorizzante (o dell'improcedibilità dell'iter autorizzativo medesimo), anche a seguito di richiesta di informativa da parte del medesimo gestore di rete, decade il preventivo accettato per la connessione ed entro i successivi 30 giorni lavorativi, il gestore di rete restituisce la parte del corrispettivo per la connessione versata al momento dell'accettazione del preventivo, maggiorata degli interessi legali maturati.

QUADRO FATTUALE:

11. In data 16 maggio 2018, il reclamante ha avviato l'iter autorizzativo per l'ampliamento e l'efficientamento del proprio impianto fotovoltaico, ubicato in via Torretta snc nel comune di Alfonsine (RA), mediante presentazione di istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale - VIA (di seguito: screening) presso l'Agenzia regionale per la prevenzione l'ambiente e l'energia della Regione Emilia-Romagna, Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna (di seguito: ARPAE) e presso la Regione Emilia-Romagna;
12. nell'ambito del suddetto progetto di potenziamento dell'impianto fotovoltaico in questione, il reclamante ha presentato al gestore una richiesta di adeguamento della connessione esistente, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del TICA, riscontrata dal gestore con il preventivo del 19 luglio 2018, identificato dal codice di rintracciabilità 178489493;
13. in data 3 agosto 2018, l'ARPAE ha formulato al reclamante una richiesta di integrazione documentale, elencando i documenti da presentare, tra cui *“gli elaborati necessari al rilascio dell'autorizzazione degli impianti di rete per la connessione, predisposti dal gestore di rete competente”*;
14. in data 6 settembre 2018, il reclamante ha accettato il suddetto preventivo di connessione alla rete in media tensione (MT) emesso dal gestore, dichiarando di non avvalersi della facoltà, prevista dall'articolo 16, comma 1, lett. a), del TICA, di realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione e chiedendo, altresì, al gestore di predisporre la documentazione, relativa all'impianto di rete, da presentare nell'ambito del procedimento autorizzativo, dietro pagamento, per tale servizio, del corrispettivo riportato nel preventivo, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del TICA;
15. sempre in data 6 settembre 2018, dopo aver accettato il preventivo di connessione, il reclamante ha richiesto al gestore di *“di trasmettere al più presto e comunque entro il termine ultimo stabilito dalle Amministrazioni in intestazione, la*

- documentazione necessaria per lo svolgimento dell'iter autorizzativo delle opere di rete per la connessione*", allegando la citata richiesta dell'ARPAE del 3 agosto 2018;
16. in data 27 novembre 2018, il gestore ha riscontrato la suddetta richiesta, trasmettendo al reclamante un documento denominato "*Prescrizioni tecniche per i riempimenti e le canalizzazioni*";
 17. in data 29 novembre 2018, il reclamante, considerato che "*la documentazione trasmessa da Codesto Gestore appare assolutamente insufficiente ed inadatta a soddisfare la richiesta di integrazione documentale avanzata da ARPAE*", ha sollecitato al gestore "*la celere trasmissione della documentazione (...) necessaria per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni indispensabili per la realizzazione delle opere di rete per la connessione*";
 18. in data 3 dicembre 2018, il gestore ha trasmesso al reclamante i seguenti ulteriori documenti:
 - a) la planimetria del tracciato dell'impianto di rete, con indicazione delle servitù;
 - b) il piano particellare con l'elenco delle ditte proprietarie;
 - c) il progetto definitivo dell'impianto di rete;
 - d) il progetto esecutivo dell'impianto di rete;
 19. a seguito della presentazione di tali documenti, con determinazione dirigenziale n. 412 del 14 gennaio 2019, la Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna ha escluso il progetto di ampliamento e efficientamento dell'impianto in parola dalla ulteriore procedura di VIA, a condizione che venissero rispettate una serie di prescrizioni elencate nella citata determinazione;
 20. in data 19 febbraio 2019, il reclamante ha trasmesso al gestore la suddetta determinazione dirigenziale;
 21. in data 12 marzo 2019, il reclamante ha presentato, presso l'ARPAE, istanza di avvio del procedimento autorizzativo unico *ex* articolo 12 del decreto legislativo 387/03, allegando la documentazione fornita dal gestore in data 3 dicembre 2018;
 22. in data 20 marzo 2019, l'ARPAE ha comunicato al reclamante "*l'improcedibilità dell'istanza per carenza della documentazione minima richiesta*", elencando i documenti mancanti da produrre per l'avvio del procedimento;
 23. in data 21 marzo 2019, il reclamante ha inviato al gestore tale comunicazione di improcedibilità dell'ARPAE, chiedendo "*di attivarsi al fine di fornirci tutta la documentazione necessaria*", soprattutto in considerazione del fatto che "*Quasi tutti i punti riguardano l'opera di connessione, pertanto la documentazione che ci avete fornito non è idonea ad ottenere l'autorizzazione delle opere*";
 24. in data 2 aprile 2019, il reclamante ha richiesto nuovamente al gestore di "*trasmettere entro 30 giorni dalla data di ricevimento della presente tutta la documentazione richiesta da ARPAE ai fini dell'avvio del procedimento autorizzativo (...) nonché tutti i documenti necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni indispensabili per la realizzazione delle opere di rete per la connessione*", allegando nuovamente la comunicazione dell'ARPAE del 20 marzo 2019;

25. in data 9 aprile 2019, il gestore ha comunicato al reclamante di aver *“preso in carico la comunicazione di Arpae riguardante la documentazione da integrare”*, fornendo i riferimenti della persona da contattare *“per maggiori chiarimenti riguardanti la pratica autorizzativa e relativa documentazione”*;
26. in data 29 aprile 2019, il reclamante ha richiesto al gestore aggiornamenti in merito alla *“produzione della documentazione necessaria per l’iter autorizzativo”*;
27. in data 2 maggio 2019, il gestore ha comunicato al reclamante che *“al momento stiamo attendendo il completamento della documentazione richiesta come integrazione, compreso l’attraversamento del torrente che, presenta una soluzione non standard e pertanto da valutare con gli uffici della Regione che gestiscono il corso d’acqua”*;
28. in data 21 maggio 2019, il reclamante, in assenza di ulteriori riscontri, ha diffidato il gestore a voler trasmettere la documentazione già ripetutamente richiesta;
29. in data 7 giugno 2019, il gestore ha comunicato al reclamante che *“l’accettazione del preventivo indicato in oggetto ha comportato la prenotazione temporanea della capacità di rete sino al 08/07/2019, relativamente alla potenza di immissione riportata nel preventivo stesso. Pertanto, qualora entro la suddetta data non ci verrà comunicato l’ottenimento del provvedimento di autorizzazione alla costruzione dell’impianto di produzione o, nel caso sia necessaria la valutazione di impatto ambientale (cd. VIA), l’ottenimento di tale valutazione, la soluzione tecnica riportata nel preventivo assumerà, come stabilito dall’art. 33 del TICA, valore indicativo e quindi non sarà più vincolante per la nostra società”*;
30. in data 12 giugno 2019, il reclamante ha contestato la nota del gestore del 7 giugno 2019, diffidandolo nuovamente *“a voler trasmettere immediatamente tutta la documentazione richiesta da ARPAE ai fini dell’avvio del procedimento autorizzativo, nonché tutti documenti necessari per l’ottenimento delle autorizzazioni indispensabili per la realizzazione delle opere di rete per la connessione”*, rimarcando come proprio *“a causa dell’inerzia di Codesto Gestore il procedimento autorizzativo per l’ottenimento delle autorizzazioni indispensabili per la realizzazione delle opere di rete per la connessione ha subito un significativo arresto, stante l’impossibilità, per ARPAE, di procedere in assenza della necessaria documentazione”*;
31. in data 26 giugno 2019, il gestore ha inviato al reclamante i seguenti documenti:
 - a) *“la documentazione richiesta per il procedimento di Autorizzazione Unica, relativamente all’elettrodotto a 15 kV”*;
 - b) *“la documentazione richiesta per il procedimento di Variante Urbanistica, relativamente all’elettrodotto a 15 kV”*;
32. in data 2 luglio 2019, il reclamante ha rappresentato al gestore che *“la documentazione non risponde integralmente le richieste formulate da ARPAE con nota Prot. n. 9086/2019 del 20/03/2019 ai fini della procedibilità dell’istanza dell’Autorizzazione Unica in quanto carente degli aspetti dettagliati di seguito:*

1. *“non è stata fornita la domanda di autorizzazione paesaggistica ordinaria in bollo che deve essere necessariamente prodotta da Codesto Gestore in qualità di Committente dell’opera a fronte delle previsioni contrattuali accettate con il preventivo di connessione e la fotocopia di documento di identità del richiedente e del tecnico;*
2. *ai fini dell’applicazione del vincolo preordinato all’esproprio nel documento «piano particellare» non sono indicati gli indirizzi dei proprietari delle particelle interessate, nonché le caratteristiche della servitù ed estensione della servitù”;*
33. *in data 8 luglio 2019, in prossimità della data di scadenza del preventivo di connessione, il reclamante ha ulteriormente diffidato il gestore “dal far decadere il preventivo”, invitandolo a “voler prorogare la validità del preventivo di connessione (...) in ragione delle cause sottostanti il prolungato ritardo nell’avvio del procedimento autorizzativo, tutte indipendenti dalla volontà e/o dall’operato della scrivente società (ovvero a responsabilità diretta di Codesto Gestore)”;*
34. *in data 10 luglio 2019, il reclamante, su richiesta del gestore, ha presentato una nuova richiesta di modifica della connessione esistente, a cui ha fatto seguito, in data 22 luglio 2019, l’emissione da parte del gestore di un nuovo preventivo di connessione, identificato dal codice di rintracciabilità 223479748, caratterizzato da una soluzione tecnica analoga a quella indicata nella pratica annullata;*
35. *in data 12 luglio 2019, il gestore ha trasmesso al reclamante l’ulteriore documentazione, ancora mancante, per l’avvio del procedimento autorizzativo;*
36. *in data 25 luglio 2019, il gestore ha comunicato al reclamante che “In considerazione dell’esito negativo dell’iter autorizzativo comunicato dall’ARPAE con prot. 9086/2019 del 20/03/2019 e da Voi inviatoci con PEC del 02/04/2019, ai sensi dell’art. 9.12 del TICA, il preventivo per la connessione della relativa pratica MPI id 178489493 è decaduto, pertanto abbiamo dovuto annullare tale pratica per esito negativo iter autorizzativo, inviandovi la relativa comunicazione attraverso il Portale Produttori in data 18/07/2019. Contestualmente abbiamo stornato la relativa fattura di acconto del 30% del corrispettivo TICA a forfait, con NCE n. 919003218842 del 17.07.2019 di euro - 4.623,50, a cui sono stati aggiunti gli interessi di annullamento pratica di euro -10,74 (con imposte il Tot. Fattura è euro – 5.651,41)”.*

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

37. *Il reclamante afferma che “la responsabilità in ordine alla decadenza del Preventivo di Connessione debba ascriversi esclusivamente a fatto e colpa del Gestore di Rete che, avvalendosi di tempi decisamente inadeguati per predisporre tutta la documentazione necessaria per l’acquisizione delle autorizzazioni, si è resa inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte nei confronti della Società”;*
38. *il reclamante, infatti, rileva che il gestore “ha completato la predisposizione e la trasmissione alla Società di tutta la documentazione necessaria per l’acquisizione*

- delle autorizzazioni solo in data 12/07/2019, e cioè ben 214 giorni lavorativi dopo l'accettazione del preventivo di connessione”;*
39. il reclamante afferma di essere stato obbligato dal gestore, in data 10 luglio 2019, a presentare una nuova domanda di connessione, essendo *“comunque interesse della Scrivente perseguire speditamente l’ottenimento di un adeguamento della connessione alla nuova potenza in immissione”*. Tale nuova richiesta di connessione, precisa il reclamante, ha comportato la duplicazione delle connesse spese vive, essendo già state da lui sostenute con la precedente domanda poi annullata;
40. pertanto, il reclamante chiede all’Autorità di *“accertare l’inadempimento di E-Distribuzione S.p.A. rispetto alle obbligazioni assunte e, conseguentemente, l’esclusiva responsabilità della stessa in ordine alla decadenza del Preventivo di Connessione e, di conseguenza, ordinare ad E-Distribuzione S.p.a. di risarcire il pregiudizio economico causato alla Società e consistente nel danno emergente derivante dalle spese vive inutilmente sostenute dalla Società ai fini dell’avvio del procedimento di adeguamento della connessione, quantificabile in € 24.758,07, e nel lucro cessante derivante dalla mancata produzione dell’Impianto verificatasi nelle more del procedimento, attualmente in fase di valutazione e di cui ci si riserva la quantificazione”*.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

41. Il gestore afferma, per contro, che, *“con riferimento alla decadenza formulata dall’ARPAE in data 20/03/2019 relativa all’improcedibilità della domanda di avvio dell’iter autorizzativo unico avviata dal Reclamante, non possa muoversi alcuna censura all’operato posto in essere da e-distribuzione S.p.A.”;*
42. il gestore afferma, infatti, che *“La documentazione inoltrata dalla scrivente società in data 03/12/2018, dunque, risultava essere sufficiente per la presentazione dell’avvio del procedimento autorizzativo unico che la società VRD 13 S.r.l. si era fatta carico di curare in proprio all’atto dell’accettazione del preventivo di connessione (...) Da quanto sopra, emerge chiaramente l’esclusiva responsabilità della società VRD 13 S.r.l. riguardo l’improcedibilità della domanda di avvio dell’iter autorizzativo”;*
43. il gestore precisa, inoltre, di aver proceduto all’annullamento del preventivo in parola *“in ragione dell’esito negativo dell’iter autorizzativo unico, ai sensi dell’art. 9.11 del TICA (anziché 9.12, come erroneamente riportato in precedenti comunicazioni della scrivente società)”;*
44. a riprova della propria condotta diligente, il gestore evidenzia il fatto che, *“nonostante la decadenza dell’iniziativa, la nostra società ha comunque completato l’acquisizione degli indirizzi dei proprietari dei fondi interessati, acquisizione resasi difficoltosa dalle resistenze riscontrate con alcune Amministrazioni nel fornire tali dati”;*
45. il gestore segnala, altresì, che *“in aderenza alla previsione del TICA ed in conseguenza dell’annullamento della pratica di modifica della connessione ID*

178489493, in data 17/07/2019 è stata stornata la fattura di acconto del 30% del corrispettivo TICA a forfait (...) con riconoscimento anche degli interessi”;

46. infine, il gestore dichiara che, *“Tenuto conto che la nuova soluzione proposta con il preventivo inviato per la pratica ID 223479748 non varia sostanzialmente rispetto a quella fornita per la pratica annullata ID 178489493, eccezionalmente ed in via di correttezza commerciale, si è provveduto a stornare quanto corrisposto da VRD 13 S.r.l. per la predisposizione della documentazione per l’avvio dell’iter autorizzativo relativamente alla pratica annullata”.*

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

47. Dalla documentazione acquisita agli atti risulta, in primo luogo, che il reclamante, ai fini del potenziamento dell’impianto fotovoltaico *de quo*, si è avvalso del procedimento autorizzativo unico, previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 387/03; risulta, altresì, che all’atto di accettazione del preventivo, recante il codice di rintracciabilità 178489493, avvenuto in data 6 settembre 2018, il reclamante ha richiesto al gestore di predisporre la documentazione necessaria da presentare nell’ambito del suddetto procedimento autorizzativo per la realizzazione delle opere di rete per la connessione.
48. Al riguardo l’articolo 9, comma 2, del TICA (che ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a, del medesimo TICA si applica all’odierno reclamo, essendosi VRD avvalsa del procedimento unico in parola), dispone l’obbligo, per il gestore, di *“fornire, senza alcun onere aggiuntivo, tutte le informazioni necessarie al fine della predisposizione della documentazione da presentare nell’ambito del procedimento unico”.* Inoltre, su richiesta del richiedente (come avvenuto, nella fattispecie in esame, all’atto di accettazione del preventivo), il gestore è tenuto a predisporre la documentazione da presentare nell’ambito del procedimento unico per autorizzare le parti relative alla rete elettrica; in tal caso il richiedente versa al gestore un corrispettivo, determinato da quest’ultimo nell’ambito delle proprie modalità e condizioni contrattuali per l’erogazione del servizio di connessione (MCC).
49. Dai documenti acquisiti durante l’istruttoria emerge, altresì, come il reclamante, sin dal 6 settembre 2018, si sia premurato di richiedere al gestore *“la documentazione necessaria per lo svolgimento dell’iter autorizzativo delle opere di rete per la connessione”* (cfr. allegato 4 al reclamo) e abbia continuato a sollecitare, in più occasioni (si vedano, al riguardo, le citate comunicazioni del 29 novembre 2018, 2 aprile 2019, 2 maggio 2019, 12 giugno 2019 e 8 luglio 2019), l’invio di tale documentazione fino a pochi giorni prima l’annullamento della pratica di connessione, comunicato dal gestore.
50. Ciò premesso, risulta *per tabulas* come il gestore non abbia correttamente assolto il proprio obbligo - assunto a seguito dell’accettazione del preventivo da parte del reclamante - di predisporre tutta la documentazione necessaria da presentare nell’ambito del procedimento unico per il rilascio dell’autorizzazione delle parti relative alla rete elettrica, come previsto dall’articolo 9, comma 2, del TICA;

51. infatti, nel corso del procedimento di trattazione del reclamo, è emerso che la documentazione fornita dal gestore, in data 3 dicembre 2018, è risultata idonea in merito al procedimento di screening, (come risulta dalla determinazione della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 412 del 14 gennaio 2019), al contrario tale documentazione si è rivelata incompleta ai fini dell'avvio dell'*iter* autorizzativo *ex art.* 12 del decreto legislativo 387/03, stante la comunicazione di improcedibilità dell'istanza, da parte dell'ARPAE, del 20 marzo 2019. Tale comunicazione attesta, infatti, carenze con riferimento ad almeno sei documenti riconducibili alla competenza del gestore, di seguito citati: 1) *la richiesta di variante allo strumento urbanistico comunale ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 387/03 per i nuovi tratti previsti per l'elettrodotto di connessione*; 2) *la dichiarazione del progettista di insussistenza di interferenze (in sostituzione del Nulla Osta dell'Amministrazione Mineraria UNMIG previsto del T.U. n. 1775/1933, art. 120) oppure copia delle necessarie comunicazioni al Ministero dello Sviluppo Economico – UNMIG*; 3) *dichiarazione del progettista che l'impianto, nonché tutte le opere connesse e le infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio del progetto, sono localizzate ad una distanza superiore a 30 m da impianti di trasporto pubblico (ferrovie, filovie, impianti a fune), in sostituzione del Nulla Osta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – USTIF*; 4) *attestazione di conformità del gestore dell'elettrodotto, ai sensi del D.L. 179/2012 art. 14 comma 6 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. n. 221/2012), se si utilizzano cavi cordati ad elica, oppure copia della richiesta di nulla osta al Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni*; 5) *ai fini dell'applicazione del vincolo preordinato all'esproprio nel documento "Piano particellare" non sono indicati gli indirizzi dei proprietari delle particelle interessate, nonché le caratteristiche della servitù ed estensione della servitù*; 6) *la "Relazione Coerenza Urbanistica rev 00 marzo 2019"...* è carente rispetto all'analisi della pianificazione relativa al tracciato dell'elettrodotto".
52. Pertanto, è di tutta evidenza l'inadempienza, da parte del gestore, all'obbligo imposto dall'art. 9, comma 2 del TICA, nell'espletamento del servizio di connessione alla rete elettrica. La suddetta violazione appare tanto più grave se si considera che, come è noto, l'impresa distributrice è tenuta all'adempimento dei propri obblighi in qualità di operatore professionale esercente un servizio pubblico essenziale, pertanto con la diligenza c.d. specifica di cui all'articolo 1176, comma 2, del codice civile. Né, peraltro, il gestore ha evidenziato, nel corso dell'istruttoria, circostanze imprevedibili e/o non superabili con la dovuta diligenza tali da giustificare la propria condotta;
53. del resto, che il gestore non avesse completato gli adempimenti previsti dal citato articolo 9, comma 2, del TICA, è dimostrato anche dalla condotta, da lui tenuta, dopo la comunicazione di improcedibilità dell'ARPAE del 20 marzo 2019. Ciò in quanto il gestore ha, dapprima, assicurato il reclamante, in data 9 aprile 2019, di aver *"preso in carico la comunicazione di Arpae riguardante la documentazione da integrare..."*, e poi ha trasmesso al medesimo reclamante, in data 12 luglio

2019, la documentazione mancante per l'avvio del procedimento unico, precludendogli però la possibilità di riavviare il procedimento autorizzativo, avendo annullato la pratica pochi giorni dopo (25 luglio 2019), pur essendo pienamente edotto della utilità della suddetta documentazione, ai fini dell'avvio del procedimento unico; documentazione più volte sollecitata dal reclamante che, pertanto, si ritiene abbia assolto il proprio obbligo professionale di diligenza "specificata" o qualificata" *ex art. 1176, c. 2 del c.c.*;

54. un comportamento, quello del gestore, che appare perlomeno contraddittorio, oltre che intempestivo; infatti se, come ED sostiene, l'annullamento della pratica di connessione in parola era un atto dovuto a seguito della decadenza del preventivo *ex articolo 9, comma 11, del TICA*, lo stesso gestore vi avrebbe dovuto procedere tempestivamente non appena ricevuta la citata comunicazione di improcedibilità dell'*iter* autorizzativo da parte del reclamante, non rimanendo inerte per quasi quattro mesi, nel corso dei quali ha ingenerato nel reclamante un affidamento in ordine alla validità del preventivo di connessione, testimoniato, fra l'altro, dai citati numerosi solleciti che VRD, in questo lasso di tempo, ha inviato al gestore al fine di ricevere la documentazione mancante per l'avvio del procedimento unico *ex art. 12 del decreto legislativo 387/03*;
55. pertanto, si ritiene che l'annullamento del preventivo di connessione, identificato dal codice di rintracciabilità 178489493, sia imputabile alla condotta del gestore, come sopra descritta.
56. Ciò posto, in merito alle pretese economiche formulate da VRD mediante l'odierno reclamo (restituzione degli importi versati al gestore per la domanda di adeguamento della connessione alla nuova potenza in immissione e risarcimento dei danni per mancata produzione dell'impianto nelle more del procedimento) si premette, in primo luogo, che l'art. 9, comma 11, del TICA prevede che il corrispettivo per la connessione debba obbligatoriamente essere restituito quando il procedimento autorizzativo unico o l'*iter* per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione abbia avuto esito negativo. Ciò premesso si evidenzia che, nel corso dell'istruttoria, il reclamante ha comunicato all'Autorità, con nota del 28 ottobre 2019, di aver ricevuto dal gestore in data 10 ottobre 2019, l'importo complessivo di euro 21.718,81. Tale somma, dal confronto con il documento, prodotto dal reclamante, relativo alle spese sostenute (cfr. allegato 23 al reclamo) ai fini della domanda di potenziamento della connessione, si riferisce al rimborso del:
 - a) 30% del corrispettivo di connessione, versato dal reclamante all'accettazione del preventivo, maggiorato degli interessi legali, in ottemperanza all'articolo 9, comma 11, del TICA;
 - b) corrispettivo per la copertura dei costi sostenuti per la predisposizione della documentazione autorizzativa, versato dal reclamante ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del TICA.

Pertanto, a seguito della suddetta nota del reclamante, si prende atto che le pretese di cui ai precedenti punti a) e b) sono state soddisfatte dal gestore, a seguito dell'avvio del procedimento di trattazione del reclamo *de quo*.

57. Peraltro, il reclamante, nella richiamata nota del 28 ottobre 2019, rivendica la restituzione, da parte del gestore, del residuo importo di euro 3.050,00 relativo al corrispettivo versato per l'ottenimento del preventivo, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del TICA;
58. al riguardo, si osserva che tale voce è determinata, a livello regolatorio, dall'art. 6, comma 6, del TICA in un importo forfettario previsto a copertura dei costi che il gestore deve sostenere per la predisposizione del preventivo di connessione;
59. dal momento che il gestore ha emesso il preventivo di connessione 178489493, sostenendone i relativi costi amministrativi, si rileva che in questa sede - in assenza di una espressa previsione regolatoria - non può essere prescritta la restituzione al reclamante di detto corrispettivo. Pertanto, tale pretesa potrà essere, eventualmente, azionata nella competente sede giurisdizionale.
60. Parimenti, infine, per quanto riguarda la richiesta di risarcimento danni avanzata dal reclamante, si ritiene che tale istanza potrà eventualmente essere fatta valere nella competente sede giurisdizionale, non rientrando la questione nella sfera di attribuzione/competenza giustiziale dell'Autorità. Ogni altro argomento di doglianza non espressamente esaminato dal Collegio è stato ritenuto irrilevante ai fini della decisione e comunque inidoneo a supportare una conclusione di tipo diverso.
61. In conclusione, si rileva che, sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, il reclamo merita parziale accoglimento nei limiti sopraprecisati

DELIBERA

1. di accogliere in parte, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da VRD 13 S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.A., in relazione alla pratica di connessione identificata con codice di rintracciabilità 178489493, avendo accertato la violazione, da parte di e-distribuzione S.p.A., dell'art. 9, comma 2, del TICA;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

24 marzo 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini